

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 20.06.2012;

Rilevato che il comma 2 dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 con il quale viene differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli enti locali per l'anno 2015 al 30/07/2015;

Considerato che l'art. 4 del suddetto regolamento al comma 2 prevedeva testualmente "Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'A.I.R.E. di questo Comune, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata";

Visto che l'art. 9-bis comma 1 del D.L. 47/2014, convertito con modificazioni dalla L. 80/2014, ha eliminato la possibilità, per i Comuni, di assimilare, tramite norma regolamentare, le abitazioni possedute dai cittadini italiani non residenti alle abitazioni principali, per cui la disposizione contenuta all'art. 4 comma 2 del regolamento IMU sopra riportata non può trovare più applicazione in virtù della normativa nazionale sopravvenuta con la conseguenza che si rende opportuna la soppressione del suddetto comma 2;

Considerato, altresì, che lo stesso art. 9-bis comma 1 del D.L. 47/2014, convertito con modificazioni dalla L. 80/2014 ha previsto che è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Per quanto sopra dettagliatamente riportato con voti

DELIBERA

Di sopprimere il comma 2 dell'art 4 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 20.06.2012.

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione favorevole espressa ad unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267/2000.